



www.ForzeArmate.org – www.SideWeb.org - www.SideWeb.it

Portale privato di libera informazione indipendente-gratuita e servizi professionali dedicati per il personale dei Comparti Difesa e Sicurezza.

Tutela Legale – Giustizia – Diritto militare – Consulenze telefoniche gratuite
Ricorsi individuali e collettivi - Raccolta normative e circolari - Banca dati riservata - Convenzioni
Informazione.

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

SideWeb è una società di servizi nata dall'entusiasmo e dall'esperienza pluriennale di coloro che hanno operato per anni nelle organizzazioni di tutela individuale e collettiva, contribuendo con la propria professionalità ed il proprio impegno anche alla crescita di importanti portali web, che si occupano del personale militare. Fornisce informazione, assistenza e consulenza legale (1) e, nel suo ambito rappresenta un indiscusso punto di riferimento solido e sicuro per tutti i cittadini, militari inclusi.

Si garantisce agli abbonati, oltre a tutti gli altri servizi previsti, un qualificato centro di consulenza telefonica tri-settimanale e gratuita.

Abbonati ai servizi offerti da SideWeb, sostieni la tua professione... difendi i tuoi interessi.

Abbonandoti usufruirai così di tutti i servizi offerti, e grazie al tuo contributo darai il sostegno ad importanti iniziative, rese note sul portale web.

Il costo dell'abbonamento annuale come utente **servizi Time** è di 40 €; come **utente servizi Flash** è di 60 €. **Approfondisci qui.**

La quota dell'abbonamento annuale prescelto va versata:

1. sul conto corrente postale nr. 7 0 4 3 9 0 8 8 - Intestato a: SIDEWEB S.R.L. - Via Callalta, 33 - 31100 Treviso.
Durata dell'abbonamento: 12 mesi dal momento del versamento della quota di abbonamento.
2. oppure sul conto corrente bancario: BANCA: Karntner Sparkasse AG, Filiale di Udine, Via Aquileia nr. 5 - 33100 UDINE.
Conto corrente bancario nr.: 1 1 1 2 - Codice IBAN: IT87Z033291230000000001112 - Coordinate Bancarie:
Cin: Z - Abi: 0 3 3 2 9 - Cab: 1 2 3 0 0 - Intestato a: SIDEWEB S.R.L. - Via Callalta, 33 - 31100 Treviso.
3. **oppure** utilizzando anche la tua carta di credito del circuito VISA, MASTERCARD, CARTE RICARICABILI, MAESTRO e CARTASI.
In questo caso l'attivazione dell'abbonamento avviene in modo automatico e immediato.



(1) Essere utente/abbonato SideWeb non significa diventare socio di una associazione ma semplicemente aderire ai servizi offerti da una società commerciale.

SideWeb s.r.l.

Via Callalta, 33 - 31100 Treviso

P.IVA e C.F. 04040850267

R.E.A. (TV-317998)

Capitale sociale € 10.000

info@sideweb.it – Tel. 347 2369419 – Fax 045 7500915

Sideweb è presente su: www.forzearmate.org – www.sideweb.org - www.sideweb.it

Aggiornamenti giornalieri - Rev. 01.10.2009

PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
forze armate - forze polizia – pubblico impiego

La documentazione viene pubblicata in forma gratuita
e di libero accesso per tutti gli utenti dei portali SideWeb



Il Ministro della Difesa

- Vista** la legge 23 agosto 2004, n. 226, nella parte in cui prevede disposizioni in materia di volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e, in particolare, l'articolo 13, comma 2, che prevede che le modalità di immissione di tale personale nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente siano disciplinate con decreto del Ministro della difesa;
- Visto** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nella parte in cui prevede disposizioni in materia di stato giuridico e avanzamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- Visto** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, nella parte in cui prevede disposizioni in materia di volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- Visti** gli articoli 32, 33 e 34 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recanti disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 113, recante disposizioni sul reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate;
- Visti** l'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e l'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, che prevedono i titoli di preferenza a parità di punteggio nei concorsi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;

D E C R E T A

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di immissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226.

Art. 2

(Modalità di immissione nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente)

1. L'immissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente è effettuata, in esito alla relativa procedura annuale, nel limite dei posti annualmente disponibili, sulla base di apposite graduatorie stilate a seguito della valutazione dei titoli di cui all'articolo 5.

Art. 3

(Posti annualmente disponibili per le immissioni nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente)

1. Il numero dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente per le immissioni di cui all'articolo 2 è determinato:
 - a) per l'Esercito, la Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e l'Aeronautica, in relazione alle consistenze del personale di ciascuna Forza armata stabilite, fino all'anno 2020, dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, a decorrere dall'anno 2021, dalla tabella A allegata allo stesso decreto legislativo n. 215 del 2001;
 - b) per il Corpo delle capitanerie di porto, in relazione alle consistenze del personale del medesimo Corpo stabilite, fino all'anno 2015, dal decreto di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, e, a decorrere dall'anno 2016, dall'articolo 27, comma 3, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004.
2. Il numero dei posti annualmente disponibili, di cui al comma 1, con la specificazione del numero dei posti da destinare agli atleti dei gruppi sportivi e, in applicazione del decreto di cui all'articolo 13, comma 3, della legge n. 226 del 2004, del numero dei posti da riservare, rispettivamente, ai volontari in ferma quadriennale e ai volontari in rafferma biennale, è comunicato dagli Stati maggiori di Forza armata allo Stato maggiore della difesa, il quale, previa verifica, lo comunica alla Direzione generale per il personale militare.
3. Nell'ambito del numero dei posti di cui al comma 2, lo Stato maggiore della Marina comunica, altresì, la ripartizione dei posti tra il Corpo degli equipaggi militari marittimi e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché tra le relative categorie e specialità.

Art. 4

(Domanda di immissione e requisiti)

1. Possono presentare domanda di immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente della Forza armata di appartenenza i volontari in ferma prefissata quadriennale al quarto anno di ferma ovvero in ciascun anno di rafferma biennale, in servizio effettivo, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente, salvo quanto previsto dall'articolo 13, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni e, per il personale dei gruppi sportivi, dall'articolo 14-ter del decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni e dagli articoli 3, commi 2 e 3, e 4, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 113;
 - b) grado di caporal maggiore o grado corrispondente, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
 - c) assenza di condanne per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto penale di condanna, ovvero di rinvii a giudizio in procedimenti penali in atto per delitti non colposi;
 - d) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
 - e) requisiti morali e di condotta di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I requisiti di cui al comma 1 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di immissione, salvo quanto previsto dal comma 3, e mantenuti fino alla data di effettiva immissione in servizio permanente.
3. I volontari di cui al comma 1, che, temporaneamente, all'atto della presentazione della domanda, non sono in possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a), sono ammessi alla procedura di immissione con riserva di accertamento del possesso dello stesso requisito alla data di effettiva immissione in servizio permanente.

4. I volontari di cui al comma 1 appartenenti alla Marina possono presentare domanda di immissione solo per il Corpo di appartenenza e per la categoria e la specialità risultanti dai documenti matricolari.

5. Le domande di immissione, nelle quali deve essere dichiarato l'eventuale possesso dei titoli di preferenza di cui all'articolo 7, comma 4, corredate di copia conforme dei documenti caratteristici e matricolari, sono trasmesse alla Direzione generale per il personale militare tramite il comando di appartenenza dell'interessato.

Art. 5 (Titoli valutabili)

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'articolo 2, sono valutati i seguenti titoli, desumibili dai documenti caratteristici e matricolari, con attribuzione di punteggio entro il limite a fianco di ciascuno indicato:

- a) periodo di servizio effettivamente prestato: fino a 4 punti per anno;
- b) qualifiche "nella media", "superiore alla media" ed "eccellente" e giudizi finali positivi corrispondenti: fino a 30 punti;
- c) partecipazione a missioni internazionali ovvero ad attività di concorso con le Forze di polizia: fino a 5 punti;
- d) ricompense al valor militare, al valore e al merito di Forza armata: fino a 50 punti;
- e) encomi solenni, nel numero massimo di tre: punti 3 per ciascun encomio;
- f) encomi semplici, nel numero massimo di tre: punti 1,5 per ciascun encomio;
- g) elogi, nel numero massimo di tre: punti 0,3 per ciascun elogio;
- h) titoli di studio ulteriori rispetto a quello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge n. 266 del 2004: fino a 5 punti;
- i) brevetti, abilitazioni, attestati, compresa la conoscenza di lingue straniere, conseguiti all'esito di corsi autorizzati, organizzati ovvero gestiti dalla Forza armata di appartenenza: fino a 5 punti.

2. Per gli atleti dei gruppi sportivi sono valutati, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, i titoli di cui all'allegato 1 del presente decreto, con attribuzione di punteggio entro il limite a fianco di ciascuno indicato.

3. Nel periodo di servizio effettivamente prestato, di cui al comma 1, lettera a), debbono essere computati anche i giorni di licenza straordinaria di convalescenza o di ricovero in luoghi di cura per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa della definizione del procedimento sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.

4. Le qualifiche "insufficiente" e "inferiore alla media" e i giudizi finali negativi corrispondenti comportano la detrazione dal punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli, rispettivamente, di 10 punti e di 5 punti.

5. Le sanzioni disciplinari subite comportano la detrazione dal punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli dei punti a fianco di ciascuna indicati:

- a) consegna di rigore: punti 1 per ciascun giorno;
- b) consegna: punti 0,33 per ciascun giorno;
- c) rimprovero: punti 0,05 per ciascun rimprovero.

6. I titoli e le sanzioni disciplinari di cui al presente articolo debbono essere riferiti al periodo intercorrente tra la data di decorrenza giuridica quale volontario in ferma prefissata quadriennale e la data di scadenza del termine previsto per la chiusura dei documenti caratteristici.

Art. 6 (Commissioni)

1. Per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 5, la Direzione Generale per il personale militare nomina, per ciascuna Forza armata, una commissione così composta:

a) presidente: un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, o grado corrispondente, proposto dalla Forza armata interessata;

b) membri:

1) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, o grado corrispondente, proposto dalla Forza armata interessata;

2) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, o grado corrispondente, ovvero un dipendente civile appartenente alla terza area professionale, fascia retributiva "F1", designato dalla Direzione generale per il personale militare;

3) ufficiali ovvero sottufficiali di grado non inferiore a primo maresciallo, in numero pari, proposti dalla Forza armata interessata;

c) segretari, senza diritto di voto: uno o più sottufficiali di grado non inferiore a maresciallo, o grado corrispondente, proposti dalla Forza armata interessata.

2. Per la Marina, un membro della commissione deve appartenere al Corpo delle capitanerie di porto.

3. Per la valutazione degli atleti dei gruppi sportivi, almeno uno dei membri della commissione deve essere un esperto nelle attività sportive agonistiche.

4. Per ogni componente della commissione sono nominati almeno due supplenti.

5. La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli per l'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 5, da formalizzare nei relativi verbali.

Art. 7

(Graduatorie)

1. Sulla base dei punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli, le commissioni di cui all'articolo 6 redigono separate graduatorie relative ai volontari in ferma quadriennale e ai volontari in rafferma biennale, distinte per blocchi di immissione.

2. Per la Marina, le graduatorie di cui al comma 1 sono ulteriormente distinte in riferimento al Corpo degli equipaggi militari marittimi e al Corpo delle capitanerie di porto, nonché alle relative categorie e specialità.

3. Per gli atleti dei gruppi sportivi le commissioni di cui all'articolo 6 redigono separate graduatorie, distinte ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Le graduatorie sono approvate dalla Direzione generale per il personale militare, di concerto con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto se relative ai volontari in ferma quadriennale e in rafferma biennale appartenenti a tale Corpo.

5. A parità di punteggio è data preferenza ai volontari in possesso dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e, in caso di ulteriore parità, ai volontari più giovani di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 8

(Posti non coperti)

1. I posti relativi a ciascuna graduatoria eventualmente non coperti sono ripianati, nell'ordine, mediante scorrimento della stessa graduatoria ovvero attingendo ai candidati non utilmente collocati nelle corrispondenti graduatorie dei precedenti blocchi di immissione della stessa Forza armata, a partire dal primo blocco, o, in mancanza, sono portati in aumento ai posti relativi alle corrispondenti graduatorie del successivo blocco di immissione della stessa Forza armata.

2. Al termine delle operazioni di cui al comma 1, i posti rimasti ancora vacanti possono essere coperti, su richiesta della Forza armata interessata, attingendo ai candidati non utilmente collocati

nelle corrispondenti graduatorie di altra Forza armata, previo nulla osta della stessa Forza armata e consenso degli interessati.

3. Per la Marina, prima di procedere ai sensi del comma 2, è possibile provvedere alla copertura dei posti rimasti ancora vacanti attingendo, a seconda che riguardino il Corpo equipaggi militari marittimi o il Corpo delle capitanerie di porto, ai candidati non utilmente collocati nelle corrispondenti graduatorie dell'altro Corpo.

Art. 9

(Immissione nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente)

1. I volontari utilmente collocati nelle graduatorie sono immessi nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente al termine della ferma quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, a cura della Direzione generale per il personale militare, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1. Per il requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), è sufficiente la conferma del mantenimento del possesso a cura del dirigente del servizio sanitario militare dell'ente o reparto di appartenenza.

2. I volontari di cui al comma 1, che, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni, sono in attesa della definizione del giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte, sono immessi nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente con riserva.

3. Con decorrenza dalla data di immissione i militari conseguono il grado di 1° caporal maggiore o grado corrispondente, se non già rivestito.

Roma, li

- 8 SET. 2009

IL MINISTRO


Allegato 1
(art. 5, comma 2)

TITOLI PER GLI ATLETI DEI GRUPPI SPORTIVI

OLIMPIADI	max 30
1° classificato	10
2° classificato	8
3° classificato	6
Record	3
Finalista	2
Partecipazione	1
CAMPIONATI MONDIALI	max 25
1° classificato	8
2° classificato	6,5
3° classificato	5
Record	3
Finalista	1,5
Partecipazione	1
COPPA del MONDO	max 20
1° classificato	7
2° classificato	5,5
3° classificato	4
Finalista	2
Part con vittoria di gara	1
Partecipazione	0,5
CAMPIONATI EUROPEI	max 15
1° classificato	5
2° classificato	4
3° classificato	3
Record	1,5
Finalista	1
Partecipazione	0,5
GIOCHI MONDIALI CISM	max 15
1° classificato	5
2° classificato	4
3° classificato	3
Record	1,5
Finalista	1
Partecipazione	0,5
CAMPIONATI MONDIALI CISM	max 12
1° classificato	5
2° classificato	4
3° classificato	3
UNIVERSIADI - GIOCHI DEL MEDITERRANEO	max 12
1° classificato	5
2° classificato	4
3° classificato	3

Handwritten note:
n. Medagliati 1998

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI	max 12
1° classificato	4
2° classificato	3
3° classificato	2
Record	1
Da 4° a 6°	0,9
Da 7° a 9°	0,6
Da 10° a 12°	0,3
Da 13° a 15°	0,2
CAMPIONATI ITALIANI CATEGORIA	max 10
1° classificato	3,5
2° classificato	2,8
3° classificato	1,6
Record	0,9
Da 4° a 6°	0,5
Da 7° a 9°	0,4
Da 10° a 12°	0,2
Da 13° a 15°	0,1
GRADUATORIA FEDERALE ASSOLUTA	max 10
1°	3
2°	2,5
3°	1,5
4°	1
Da 5° a 8°	0,9
Da 9° a 16°	0,7
Da 17° a 25°	0,3
Da 26° a 40°	0,1
GRADUATORIA FEDERALE CATEGORIA	max 8
1°	2,5
2°	2
3°	1,5
4°	0,8
Da 5° a 8°	0,5
Da 9° a 16°	0,4
Da 17° a 25°	0,2
Da 26° a 40°	0,1
PRESENZE NAZIONALI ASSOLUTE	max 10
Oltre 25	4
Da 18 a 25	3
Da 11 a 17	2
Da 4 a 10	0,8
Fino a 3	0,2
PRESENZE NAZIONALI CATEGORIA	max 8
Oltre 25	3,5
Da 18 a 25	2,2
Da 11 a 17	1,6
Da 4 a 10	0,6
Fino a 3	0,1